



**COMUNE DI TARZO**

PROVINCIA DI TREVISO

**Verbale di Consiglio Comunale**

**Adunanza Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione-seduta Pubblica**

**Oggetto:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno 2016, addì trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
<b>1</b>	<b>Bof Gianangelo</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>Sacchet Vincenzo</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>Pol Antonella</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>Gava Mauro</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>De Polo Andrea</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>Faraon Luana</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>Tessari Giovanni</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>Michelon Elena</b>	<b>X</b>	
		<b>8</b>	<b>0</b>

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Gava Mauro, De Polo Andrea, Tessari Giovanni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**CONSTATATO** che i commi dal 707 al 721 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011, rendendo l'I.M.U. dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale, ma dando un nuovo assetto a regime definitivo;

**VISTI** i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita la "IUC" Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

**DATO ATTO** che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che compongono la IUC;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, che in particolare:

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 21/05/2015, in vigore dal 1 gennaio 2015;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 della Legge del 28.12.2015, n. 208 Legge di Stabilità 2016, ha apportato, a decorrere dal 01.01.2016, delle variazioni all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e più precisamente, in sintesi:

- con i commi n. 13 e n. 10, lettere d) e c), viene nuovamente introdotta l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale;
- con il comma 10, lettere a) e b), viene completamente ridefinita l'agevolazione IMU prevista per i fabbricati abitativi concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta;
- con il comma 15 viene introdotta l'esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- con i commi 21, 22 sono introdotti sostanziali cambiamenti con riferimento al tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E;
- con il comma 23 è stabilito che gli atti di aggiornamento della rendita catastale dei fabbricati censiti in categoria D e E, presentati ai sensi del sopracitato comma 22 entro il 15 giugno 2016, hanno effetto dal 01 gennaio 2016;
- con il comma 53 è prevista una riduzione d'imposta pari al 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**VISTO** il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**DATO ATTO** che le modifiche normative introdotte dall'art 1, commi 10-13-14-15-21-22-23-26-28-53-54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, costituiscono automatica modifica del sopra citato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 21/05/2015;

**RICHIAMATI** in particolare:

- l'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera b), della L. 208/2015 :

*"La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:*

*0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2.*

*..."*

che sostituisce integralmente, a decorrere dal 01.01.2016, la previgente disciplina in materia di agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, precisando che quest'ultime sono ora assoggettate all'aliquota degli altri fabbricati e, ricorrendone tutti i requisiti di legge, alla riduzione del 50% della base imponibile;

- l'art. 1, comma 13, della L. 208/2015:

*"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli...."*

che reintroduce l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.05.2015, con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l'anno 2015;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.03.2016, esecutiva, di approvazione dello schema di bilancio di previsione armonizzato 2016/2018, che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, un'entrata IMU per il 2016, al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale (€ 265.000,00), pari ad euro 505.000,00;

**RITENUTO** nell'ambito della propria potestà regolamentare, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, nel rispetto del comma 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, di confermare per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni già deliberate per l'anno 2015 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come di seguito:

<b>OGGETTO DI IMPOSTA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
1) Altri Fabbricati, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/7, A/8 e D/5	7.6 per mille (aliquota ordinaria)
2) Altri fabbricati classificati in categoria catastale A/7 e A/8 3) Aree edificabili	8.4 per mille
4) Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	9.6 per mille
5) Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	5.0 per mille

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2016 la detrazione di € 230,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, applicandosi tale detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, al 30 aprile 2016;

**DATO ATTO** che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione) per via telematica mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico ai sensi della normativa vigente;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Sentito il sindaco che relaziona evidenziando in particolare il mantenimento del aliquote come per l'anno 2015;

**CON VOTI** favorevoli n.6, astenuti n. 2 (Tessari Giovanni- Michelin Elena), legalmente espressi per alzata di mano, dai 8 consiglieri presenti sugli 8 assegnati;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno **2016** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>OGGETTO DI IMPOSTA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
1) Altri Fabbricati, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/7, A/8 e D/5	7.6 per mille (aliquota ordinaria)
2) Altri fabbricati classificati in categoria catastale A/7 e A/8 3) Aree edificabili	8.4 per mille
4) Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	9.6 per mille
5) Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	5.0 per mille

- 3) di confermare per l'anno 2016 la detrazione di € 230,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, applicandosi tale detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016 e che il gettito complessivo stimato, al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale (€265.000,00), ammonta ad € **505.000,00**;
- 5) di dare atto che le aliquote e le detrazioni rimangono invariate rispetto all'anno 2015;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del *Portale del federalismo fiscale*) entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul predetto sito informatico.

#### **PARERE DI COMPETENZA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to Rita Fides Menegon

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Fontan Rolando

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 12/04/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

lì, 12/04/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
f.to Checuz Nicoletta

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il .....

lì, .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
f.to Checuz Nicoletta